

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
	Rubrica	Consiglio Nazionale, Presidenza e Consiglieri		
24	il Sole 24 Ore	25/07/2017	<i>COMMERCIALISTI CONTRO L'ABUSO DA DIPENDENZA ECONOMICA (F.Micardi)</i>	2
40	Corriere della Sera	22/07/2017	<i>ABUSI DI MERCATO PROTESTANO I COMMERCIALISTI (I.Trovato)</i>	3
1	Italia Oggi	25/07/2017	<i>PROFESSIONI CON EQUO COMPENSO (M.Damiani)</i>	4
5	Eutekne!Info (Quotidiano del Commercialista)	25/07/2017	<i>CNDCEC IN CAMPO CONTRO L'ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA</i>	6
	Fiscal-focus.it	25/07/2017	<i>IL CNDCEC SOSTIENE LAZIONE A DIFESA DALL'ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA</i>	7
	Ipsa.it	24/07/2017	<i>DIVIETO DI ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA: IN ARRIVO LA TASK FORCE CNDCEC</i>	9
	Press-magazine.it	24/07/2017	<i>ABUSO DIPENDENZA ECONOMICA, COMMERCIALISTI IN CAMPO SUI COMPENSI</i>	11

Jobs act autonomi. Al via campagna informativa e task force

Commercialisti contro l'abuso da dipendenza economica

Federica Micardi

Commercialisti pronti a difendere i lavoratori autonomi. «La norma del Jobs act del lavoro autonomo che introduce il divieto di abuso di dipendenza economica è di estrema rilevanza», afferma il presidente del Consiglio nazionale dei **commercialisti**, Massimo Miani - un passo in avanti significativo per la difesa della dignità dei lavoratori autonomi italiani. Ora dobbiamo tutti impegnarci affinché essa trovi una effettiva e diffusa applicazione».

A porre un freno legale, alle **condotte abusive** verso gli **autonomi** è l'articolo 3 della legge 81/2017, che ai commi 1 e 2, sancisce l'inefficacia di alcune clausole, come la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, il recesso senza preavviso in caso di prestazioni continuative, il pagamento oltre 60 giorni il rifiuto di stipulare un contratto scritto.

Come leve dissuasive il legislatore ha previsto, da una parte (comma 3) il diritto al risarcimento dei danni, dall'altra (comma 4) l'applicazione delle norme sull'abuso di dipendenza economica previste dall'articolo 9 della legge 192/1998. Dovrà, quindi, cambiare la mentalità dei committenti perché il rischio di essere condannati a un risarcimento ora c'è.

«Difficile immaginare che un **commercialista** denunci una situazione di abuso mentre il rapporto è operativo - sottolinea Achille Coppola, segretario del Consiglio nazionale dei **commercialisti** - ma ora esistono gli strumenti legali per far sì che chi subisce una tale pressione una volta conclusa la collaborazione possa fare ricorso e ottenere un risarcimento». E se si tratta di collaborazioni durate anni, il risarcimento potrebbe rivelarsi cospicuo. «Sono situazioni che in altre realtà - prosegue Coppo-

la - come nei contratti di subfornitura tra grandi e piccole aziende o nel caso di lavoratori dipendenti hanno visto erogare sanzioni rilevanti; d'ora in poi anche i professionisti potranno farlo e denunciare, una volta finito il rapporto, di aver subito un trattamento ingiusto e contro la legge».

Ci sono due tipi di tutele, inibitorie o di natura risarcitoria. L'inibizione è una strada preclusa se si vuole mantenere il rap-

porto con il committente, dunque è facile pensare che molti contribuenti opteranno per chiedere il risarcimento.

Il Jobs act degli autonomi non sembra avere effetto retroattivo: queste tutele contro gli abusi saranno, dunque, valide da ora in poi (la legge 81 è in vigore dal 14 giugno 2017). Un'altro aspetto su cui i **commercialisti** vorrebbero chiarimenti è se queste tutele si applicano anche quando il committente è la pubblica amministrazione. «Abbiamo revisori dei comuni che vengono pagati 500 euro l'anno per rilasciare più di 100 pareri - racconta Coppola - e anche nei tribunali il costo orario di un professionista è in calo, in certi tribunali è di 3,5 euro l'ora. Liquidazioni che vanno rivedute anche alla luce di questo disposto».

Nell'abuso della dipendenza economica rientra anche il concetto di equo compenso, di cui si è parlato più volte in questi mesi. Il tema è arrivato anche a livello legislativo: sull'equo compenso è stata depositata più di una proposta di legge. «La dipendenza economica è un problema che ha trovato humus dopo la soppressione delle tariffe - afferma Giorgio Luchetta, consigliere nazionale delegato ai compensi professionali - e con la crisi economica qualcuno si è approfittato in modo indiscriminato e il professionista si è trovato in una posizione di debolezza. Una situazione non più tollerabile». Da qui, dunque, questa campagna di informazione del Consiglio nazionale che prevede di costituire una task force che dia supporto agli Ordini territoriali nell'assistere i loro iscritti. «Al legislatore va segnalato il disagio crescente dei professionisti - aggiunge Luchetta - e ai colleghi vanno fatte conoscere le nuove tutele contenute nel Jobs act».

IL PERIMETRO

La disposizione contenuta nel Jobs act autonomi non ha effetto retroattivo. Necessario chiarire se si applica anche alla Pa



Dipendenza economica

● In base all'articolo 9 della legge 192/98 si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. L'abuso può anche consistere nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie o nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 **Dentro il Jobs act**

Abusi di mercato Protestano i **commercialisti**

Isidoro Trovato

La norma esiste. Si chiama «abuso di dipendenza economica», è stata introdotta nel Jobs act del lavoro autonomo con l'obiettivo di proteggere i professionisti da clausole e condotte vessatorie. Una norma che protegga da condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie e che sanziona posizioni di privilegio da parte dei committenti che mettono a repentaglio la libera concorrenza sul mercato dei servizi professionali.

Il punto è che questo passaggio del nuovo Jobs act sembra essere passato sotto traccia, quasi silenziato. «Ma noi metteremo in campo azioni dissuasive. I committenti scorretti che abusano della "fragilità" dei **commercialisti** devono capire che la nuova norma non consente più questa forma di sfruttamento — avverte Massimo Miani, presidente dei **commercialisti** italiani —. Il nostro Consiglio si impegna a segnalare all'Antitrust eventuali condotte abusive da parte di operatori economici. Ci impegneremo perché questa norma a trovi una effettiva e diffusa applicazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Professioni con equo compenso

La legge sul Jobs act del lavoro autonomo ha introdotto il divieto di compensi non adeguati a quantità e qualità del lavoro svolto. Parola di Miani (Cndcec)

Equo compenso garantito ai liberi professionisti. La strada per riconoscere ai lavoratori autonomi una

remunerazione adeguata alla prestazione è nella legge n. 81/2017 (il cosiddetto Jobs act del lavoro auto-

no) che ha introdotto il divieto di abuso di dipendenza economica. Questa l'interpretazione del Consi-

glio nazionale dei **dottori commercialisti** ed esperti contabili (Cndcec) che ha analizzato le conseguenze dell'art. 3 della legge.

Damiani a pag. 24

Per i **commercialisti** il Jobs act del lavoro autonomo apre la strada alla tutela economica

Professioni con equo compenso

Remunerazioni inadeguate considerate clausole abusive

DI MICHELE DAMIANI

Equo compenso garantito ai liberi professionisti. La strada per riconoscere ai lavoratori autonomi una remunerazione adeguata alla prestazione è nella legge n. 81/2017 (il cosiddetto Jobs act del lavoro autonomo) che ha introdotto il divieto di abuso di dipendenza economica. Stando almeno all'interpretazione del Consiglio nazionale dei **dottori commercialisti** ed esperti contabili (Cndcec) che ha analizzato la normativa introdotta dall'art. 3 della legge n. 81/2017, la quale definisce l'inefficacia di alcune clausole contrattuali causa il loro carattere abusivo. Le clausole in questione fanno riferimento alla facoltà di recedere dal contratto senza un adeguato preavviso, di modificarne unilateralmente le condizioni e di definire termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Oltre all'inefficacia viene stabilito, dal comma 3 dello stesso articolo, il diritto al risarcimento del danno affermando che si applica, in

quanto compatibile, l'art.9 della legge 192/1998 concernente disposizioni in materia di abuso di dipendenza economica verso le imprese. L'articolo in questione individua alcune ipotesi maggiormente ricorrenti nella prassi, che costituiscono forme tipiche di abuso di dipendenza economica. Tra queste, rientra l'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie tra le quali, innanzitutto, la determinazione del compenso in maniera non adeguata alla qualità o quantità della prestazione, ovvero la mancata configurazione di un equo compenso. «In questa prospettiva» si legge nella nota «sono senz'altro vessatorie le clausole che stabiliscono compensi ingiustamente bassi e non commisurati al lavoro svolto, ma lo sono anche quelle che impongono al lavoratore di anticipare le spese o ne escludono il rimborso oppure prevedono addirittura la gratuità di alcune attività».

Secondo il presidente del consiglio nazionale Massimo Miani «la norma non consente più lo sfruttamento dei professionisti. Ora dobbiamo

tutti impegnarci affinché si trovi una effettiva e diffusa applicazione della stessa. Secondo il segretario nazionale Achille Coppola «si tratta di far conoscere il più possibile questa norma presso i nostri iscritti. Abbiamo intenzione di costituire una task force centrale pronta a fornire consulenza agli ordini territoriali». Il consiglio si impegna a segnalare all'Antitrust «eventuali condotte abusive poste in essere da grandi operatori economici come banche e assicurazioni che impongono ai professionisti condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose e discriminatorie».

Inoltre, viene chiesto che sia espressamente riconosciuta anche ai consigli degli ordini «la legittimazione attiva a intraprendere ogni azione legale nei confronti del committente per tutelare non solo il contraente ma l'intera categoria professionale». Per promuoverne la conoscenza, a partire da settembre il Cndcec promuoverà iniziative divulgative della norma e della tutela connessa presso gli ordini territoriali.

—© Riproduzione riservata—

Le norme sull'abuso di dipendenza economica

Art. 1 legge 81/2017. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

Art. 3 legge 81/2017 comma 4. Ai rapporti contrattuali di cui al presente capo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica.

Art. 9 comma 2 legge n. 192/1998. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

Tra le ipotesi di abuso di dipendenza economica rientra l'imposizione di condizioni contrattuali gravose o discriminatorie che possono portare all'inefficacia del contratto e al risarcimento del danno per il professionista



PROFESSIONI

L'ECO DELLA STAMPA SPA

CNDCEC in campo contro l'abuso di dipendenza economica

Da settembre "task force e azioni dissuasive" per favorire l'applicazione delle tutele previste dal Jobs Act degli autonomi

/ Savino GALLO

In attesa che la politica trovi l'accordo sull'equo compenso dei professionisti, il Consiglio nazionale dei **commercialisti** prova a tutelare la categoria attraverso la valorizzazione dell'art. 3 del Jobs Act degli autonomi (L. 81/2017), riguardante il divieto di **abuso di dipendenza economica**.

Tale norma sancisce il carattere abusivo e, quindi, l'illegittimità di alcune clausole inserite nei contratti tra committente e professionista, capaci di determinare un **oggettivo squilibrio** nel rapporto contrattuale. Tra queste, la clausola che dà al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o quella che gli riconosce la possibilità di recedere senza congruo preavviso (nel caso di prestazione continuativa), passando per le clausole che prevedono termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento.

Si tratta, ha commentato Massimo Miani, Presidente del CNDCEC, in una nota stampa diffusa ieri, di una "norma di estrema rilevanza, un **passo in avanti** significativo per la difesa della dignità dei lavoratori autonomi italiani. Ora dobbiamo tutti impegnarci affinché essa trovi una effettiva e diffusa applicazione".

Per questo, come anticipa Achille Coppola, Segretario nazionale dei **commercialisti**, il CNDCEC si muoverà per **far conoscere** il più possibile questa norma ai nostri iscritti affinché, dove necessario, ne facciano un uso consapevole".

A partire da settembre, il Consiglio nazionale metterà in piedi una "apposita **task force** centrale per fornire consulenza agli ordini territoriali, perché assistano i loro iscritti in una serie di possibili cause pilota – con un eventuale intervento *ad adiuvandum* del Consiglio dell'Ordine di appartenenza – in più tribunali ubicati in diverse parti del territorio nazionale per contrastare condotte che integrano un abuso di dipendenza economica nei confronti dei professionisti, richiedendo la nullità delle clausole abusive e i rimedi inibitori e cautelari necessari per far cessare ogni condotta abusiva". L'art. 3 del Jobs Act, infatti, oltre all'inefficacia delle clausole abusive, riconosce al lavoratore autonomo il diritto al **risarcimento del danno**, con la possibilità di avvalersi anche del tentativo di conciliazione innanzi agli organismi abilitati. Saranno, ha sottolineato Cop-

pola, "azioni di carattere **dissuasivo**: i committenti scorretti che abusano della fragilità dei **commercialisti** devono capire che la nuova norma non consente più questa forma di sfruttamento".

Allo stesso tempo, il Consiglio nazionale provvederà a segnalare all'Antitrust eventuali condotte abusive perpetrate da **grandi operatori economici**, come banche e assicurazioni, che nelle convenzioni con i professionisti impongono condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, come ad esempio nell'ipotesi in cui impongano congiuntamente corrispettivi bassissimi allineati per le prestazioni dei professionisti".

L'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie si verifica, infatti, anche con la determinazione del compenso in maniera non adeguata alla quantità e qualità della prestazione lavorativa. Per questo, i **commercialisti** sono convinti che l'introduzione del divieto di abuso di dipendenza economica apra "uno spiraglio importante al riconoscimento del diritto del lavoratore autonomo ad un **equo compenso**".

Clausole che impongono di anticipare le spese da considerarsi vessatorie

In questa prospettiva, sarebbero da considerarsi vessatorie non solo le clausole che stabiliscono compensi bassi e non commisurati al lavoro svolto, ma anche quelle che, si legge nella nota diffusa ieri, "impongono al lavoratore di **anticipare le spese** o ne escludono il rimborso oppure prevedono addirittura la gratuità di alcune attività".

Il CNDCEC denuncerà la sussistenza di tali condizioni e, per questo, chiede che sia "espressamente riconosciuta anche ai Consigli degli ordini e agli altri organismi rappresentativi delle categorie professionali la legittimazione attiva ad intraprendere ogni **azione legale** ai sensi dell'art. 9 della legge n. 192/98, specie di natura inibitoria e cautelare, nei confronti del committente". Una previsione simile, ha spiegato Giorgio Luchetta, Consigliere nazionale con delega ai compensi, permetterebbe di "tutelare non solo il professionista contraente ma anche l'intera categoria professionale".


News24: ore 9.28 - Fmi: stime sull'Italia, +1,3% nel 2017

<p>Fiscale</p> <p>FISCO SCADENZIARIO QUOTIDIANO EDIZIONE PDF S.O.S. EQUITALIA</p>	<p>Giurisprudenza</p> <p>GIURISPRUDENZA ARCHIVIO SENTENZE</p>	<p>Altre tematiche</p> <p><u>PROFESSIONI</u> OPINIONI ATTUALITÀ "IL PUNTINO..." VIDEO FORMATIVI</p>	<p>Normativa & Prassi</p> <p>CIRCOLARI RISOLUZIONI PROVVEDIMENTI NORMATIVA PRASSI</p>
---	---	--	--

PROFESSIONI

25 LUGLIO 2017 [Stampa](#) [PDF](#) [Invia ad un amico](#)

IL CNDCEC SOSTIENE L'AZIONE A DIFESA DALL'ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA



Coniato dall'art. 9 della L. 18 giugno 1998 n° 192, in materia di subfornitura nelle attività produttive, l'istituto dell'abuso di dipendenza economica viene inteso, nei rapporti contrattuali tra imprese, come la situazione di eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi che un'impresa sia in grado di determinare nei confronti di un'altra più svantaggiata che abbia difficoltà a reperire alternative soddisfacenti sul mercato, di modo che si determini una condizione di approfittamento per cui la condotta dell'impresa "dominante" rechi o possa recare pregiudizio a quella "dipendente".

La formula è stata ripresa e adattata – peraltro con un esplicito rinvio - alla normativa in tema di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale (legge n. 81/2017, c.d. Jobs act del lavoro autonomo, pubblicata in G.U. lo scorso 13 giugno) ove, all'art.3 comma 1, vengono delineate – qualificandole come abusive e comunque prive di effetto - fattispecie di clausole contrattuali nelle quali è rinvenibile il rilevato presupposto dello squilibrio tra le prestazioni. In specie: quelle che attribuiscono al committente la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali; quelle che consentano il recesso senza

congruo preavviso nei contratti con prestazioni continuative; e quelle che consentano il differimento di pagamenti per termini superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento. Ad esse si aggiunge il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta (comma 2).

La stessa norma, al successivo comma 3, attribuisce inoltre al lavoratore che venga leso dalla pattuizione di siffatte clausole il diritto al risarcimento dei danni, esperibile anche mediante un tentativo di conciliazione attuato per il tramite degli organismi abilitati.

L'estensione della disciplina dell'abuso di dipendenza economica al lavoro autonomo rappresenta, nel percorso indirizzato al

Formazione corso online

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI: REGIME CIVILISTICO, FISCALE E PREVIDENZIALE

Relatore:
Marta Bregolato – C.d.L.

Formazione corso online

NUOVO SPESOMETRO: LE NOVITÀ DEL NUOVO ADEMPIMENTO

Relatore:
Dott. Antonio Gigliotti

Formazione corso online

MOD. REDDITI 2017 E STUDI DI SETTORE

2 ore - 2 crediti

Relatori:
Dott. A. Gigliotti

riconoscimento del valore delle libere professioni, un'importante tappa nella quale, peraltro, già nella relazione esposta durante l'Assemblea degli Ordini dello scorso 8 giugno, il Presidente del CNDCEC, Massimo Miani, aveva voluto cogliere un ulteriore spunto interpretativo verso il riconoscimento del diritto del lavoratore autonomo ad un "equo compenso". Difatti, il rinvio contenuto nel comma 4 del suddetto art. 3 all'articolo 9 della L.192/1998 fa sì che sia rilevabile come abuso anche l'ipotesi di imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie (art. 9 comma 2), altrimenti ravvisabile nel caso in cui venga pretesa la determinazione di un compenso inadeguato alla quantità e qualità della prestazione lavorativa effettuata dal lavoratore autonomo, in specie i professionisti (per i quali, pur essendo possibile fare riferimento ad appositi parametri predeterminati per legge, spesso i clienti pretendono di disattendere).

Prima ancora si tratta, comunque, di un segnale significativo "a difesa della dignità dei lavoratori autonomi italiani": ed è stato questo il messaggio che lo stesso Presidente Miani ha voluto ribadire intervenendo in proposito con un comunicato stampa in cui sollecita un impegno generalizzato a favorire l'applicazione e la diffusione delle nuove previsioni.

E per far sì che un tale impegno assuma reale concretezza, il CNDCEC ha annunciato tramite il segretario nazionale, Achille Coppola, la propria intenzione di costituire "una apposita task force centrale" che abbia il compito di fornire consulenza agli Ordini territoriali ove occorra prestare assistenza ai propri iscritti che si trovino impegnati in cause in cui siano in esame condotte che integrino un abuso di dipendenza economica nei loro confronti, coadiuvandoli nella richiesta di nullità delle clausole abusive che inficino i rapporti contrattuali posti in essere e dei rimedi inibitori e cautelari necessari per far cessare ogni condotta abusiva.

Nella stessa direzione l'impegno, pure dichiarato dal Consiglio Nazionale, a voler segnalare all'Antitrust eventuali condotte abusive poste in essere nel circuito dei grandi operatori economici, quali banche e assicurazioni, ove, nelle convenzioni stipulate con i professionisti, impongono condizioni contrattuali non equilibrate e riconducibili all'abuso di dipendenza economica; e, ancora, quello all'ottenimento del riconoscimento anche ai Consigli degli Ordini del ruolo di legittimati attivi a proporre azioni legali a tutela degli abusi suddetti, in una dimensione che non sia pertanto riferibile esclusivamente al singolo professionista ma all'intera categoria d'appartenenza. All'uopo sono stati annunciati, a partire dal prossimo settembre, presso i vari Ordini, una serie di incontri divulgativi ed informativi sull'argomento.

AUTORE: ESTER ANNETTA

© Informati S.r.l. - Riproduzione Riservata

PER INSERIRE I VOSTRI COMMENTI DOVETE REGISTRARVI.

INTEGRATO GB
 a soli **€ 96** al mese
TUTTO INCLUSO:
 ✓ Importazioni da altri gestionali
 ✓ Assistenza ed aggiornamenti
 ✓ Prezzo bloccato per sempre
 Vai su www.softwareintegrato.it

Formazione corso online
DEONTOLOGIA ED ETICA PROFESSIONALE
 Relatore:
 Dott. Alfonso Gargano

Formazione corso online
COMPRO ORO: AVVIO ALLE NUOVE MISURE ANTIRICICLAGGIO
 Relatore:
 Dott. Nunzio Ragno

Formazione corso online
IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: PROCEDURE OPERATIVE
 Relatore:
 Dott. Giuseppe Avanzato



Informazioni

- EDITORIALI
- CHI SIAMO
- ABBONAMENTI
- CONDIZIONI DI VENDITA
- COOKIE POLICY
- CONTATTI

Canali

- QUOTIDIANO
- RIVISTA
- LAVORO
- FORMAZIONE
- LIBRERIA
- L'ESPERTO

Social

- FACEBOOK
- VIMEO
- YOUTUBE
- RSS

Utenti

- REGISTRAZIONE
- ACCESSO

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

CONTRO LO SFRUTTAMENTO DEI PROFESSIONISTI - 24 LUGLIO 2017 ORE 12:11

Divieto di abuso di dipendenza economica: in arrivo la task force CNDCEC

Il CNDCEC costituirà un'apposita task force centrale per fornire consulenza agli ordini territoriali perché assistano i loro iscritti in una serie di possibili cause pilota in più tribunali ubicati in diverse parti del territorio nazionale, per contrastare condotte che integrano un abuso di dipendenza economica nei confronti dei professionisti, richiedendo la nullità delle clausole abusive e i rimedi inibitori e cautelari necessari per far cessare ogni condotta abusiva. Lo ha annunciato il segretario del Consiglio nazionale, Achille Coppola. Secondo il presidente del CNDCEC Massimo Miani, la norma che introduce il divieto di abuso di dipendenza economica costituisce un passo in avanti significativo per la difesa della dignità dei lavoratori autonomi italiani.

“La norma del **Jobs act del lavoro autonomo** che introduce il divieto di **abuso di dipendenza economica** è di estrema rilevanza, un passo in avanti significativo per la difesa della dignità dei lavoratori autonomi italiani. Ora dobbiamo tutti impegnarci affinché essa trovi una effettiva e diffusa applicazione”. Lo ha affermato il presidente del CNDCEC Massimo Miani: “negli ultimi anni la categoria è stata in prima fila nella sensibilizzazione su questo genere di abuso al quale pone un freno, anche grazie al nostro impegno, lo statuto del lavoro autonomo”.

“Adesso - spiega il segretario del Consiglio nazionale, **Achille Coppola** - si tratta di far conoscere il più possibile questa norma presso i nostri iscritti affinché, ove necessario, ne facciamo un uso consapevole”.

Coppola anticipa l'intenzione del Consiglio nazionale della categoria “di costituire una apposita **task force centrale** pronta a fornire consulenza agli ordini territoriali perché assistano i loro iscritti in una serie di possibili cause pilota - con un eventuale intervento *ad adiuvandum* del Consiglio dell'Ordine di appartenenza - in più tribunali ubicati in diverse parti del territorio nazionale per contrastare condotte che integrano un abuso di dipendenza economica nei confronti dei professionisti, richiedendo la nullità delle clausole abusive e i rimedi inibitori e cautelari necessari per far cessare ogni condotta abusiva”. “Si tratta - spiega ancora Coppola - di **azioni di carattere dissuasivo**: i committenti scorretti che abusano della “fragilità” dei **commercialisti** devono capire che la nuova norma non consente più questa forma di **sfruttamento**”.

Il Consiglio nazionale si impegna anche a **segnalare all'Antitrust** eventuali condotte abusive perpetrate da “grandi operatori economici, come banche e assicurazioni, che nelle convenzioni con i professionisti impongono condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, tali da integrare un abuso di dipendenza economica che possa alterare la libera concorrenza sul mercato dei servizi professionali, come ad esempio nell'ipotesi in cui impongano congiuntamente corrispettivi bassissimi allineati per le prestazioni dei professionisti”.

Per potenziare e valorizzare la norma, i **commercialisti** - afferma il Consigliere nazionale, delegato ai compensi professionali, **Giorgio Luchetta** - “chiedono inoltre che sia espressamente riconosciuta anche ai Consigli degli Ordini e agli altri organismi rappresentativi delle categorie professionali la legittimazione attiva ad intraprendere ogni azione legale ai sensi dell'art. 9 della legge n. 192/98, specie di natura inibitoria e cautelare, nei confronti del committente per tutelare non solo il professionista contraente ma anche l'intera categoria professionale”.

A partire da settembre, infine, il CNDCEC promuoverà iniziative divulgative della norma e della

connessa tutela presso gli ordini territoriali.

Cos'è il divieto di abuso di dipendenza economica?

Inserita nell'ambito del **Jobs act del lavoro autonomo**, la norma sancisce il **carattere abusivo** e, quindi, l'inefficacia di alcune clausole che oggettivamente determinano uno squilibrio sostanziale del rapporto contrattuale, e cioè:

- la clausola che attribuisce al committente la **facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto** (c.d. *ius variandi*);
- la clausola che, nel contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, riconosce al committente la **facoltà di recedere dallo stesso senza congruo preavviso** (cd. *recesso ad nutum*);
- le clausole mediante le quali le parti concordano **termini di pagamento superiori a sessanta giorni** dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.

In presenza di queste ipotesi di abuso, oltre all'inefficacia delle clausole, la legge riconosce al lavoratore autonomo il diritto al **risarcimento del danno**, con la possibilità di avvalersi anche del tentativo di **conciliazione** innanzi agli organismi abilitati.

Si stabilisce, infine, che *"ai rapporti contrattuali di cui al presente capo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica"*.

La disposizione individua alcune ipotesi, maggiormente ricorrenti nella prassi, che costituiscono **forme tipiche** di abuso di dipendenza economica.

In particolare, l'abuso può anche consistere nel **rifiuto di contrarre**, nell'**imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie**, nella **interruzione arbitraria delle relazioni contrattuali in atto**.

L'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, riguarda anzitutto la **determinazione del compenso** in maniera non adeguata alla quantità e qualità della prestazione lavorativa effettuata dal lavoratore autonomo.

Quali impatti per i professionisti?

Il problema è particolarmente avvertito per alcune categorie di professionisti, a cominciare da **avvocati e commercialisti**, per i quali è possibile fare riferimento ad appositi parametri predeterminati per legge, che tuttavia spesso i clienti pretendono di non considerare.

Su questo profilo, l'introduzione del divieto di abuso di dipendenza economica apre uno spiraglio importante al riconoscimento del diritto del lavoratore autonomo ad un **"equo compenso"**, tenuto conto della rilevanza costituzionale della retribuzione.

In questa prospettiva, sono senz'altro vessatorie le clausole che stabiliscono compensi ingiustamente bassi e non commisurati al lavoro svolto, ma lo sono anche quelle che impongono al lavoratore autonomo di **anticipare le spese o ne escludono il rimborso oppure prevedono addirittura la gratuità di alcune attività**, così come sono abusive le pattuizioni che riconoscono al committente la facoltà di recedere dal contratto senza preavviso.

A cura della Redazione

CNDCEC, comunicato stampa 24/07/2017



Primo Piano

Abuso dipendenza economica, commercialisti in campo sui compensi

Il Consiglio nazionale di categoria si impegna per favorire l'applicazione della norma del Jobs act per non consentire più lo sfruttamento dei professionisti

di **Mauro Ferracino**

 Condividi
  Tweet
  24 Lug 2017

“La norma del Jobs act del lavoro autonomo che introduce il divieto di **abuso di dipendenza economica** è di estrema rilevanza, un passo in avanti significativo per la **difesa della dignità** dei lavoratori autonomi italiani. Ora dobbiamo tutti impegnarci affinché essa trovi una effettiva e diffusa applicazione”. Lo afferma il presidente del Consiglio nazionale dei [commercialisti](#), **Massimo Miani**, ricordando come, negli ultimi anni, la categoria sia stata in prima fila nella sensibilizzazione su questo genere di abuso al quale pone un freno lo Statuto del lavoro autonomo.

ARTICOLI PIÙ LETTI

Il trattamento fiscale dei canoni di affitto non percepiti

Riflessioni su un tema che ha destato interesse per via della crisi economica che ha accentuato il fenomeno della morosità per i contratti relativi ad immobili destinati sia ad uso abitativo che ad uso commerciale

Commercialisti, fino a mille euro all'anno per liquidazioni trimestrali Iva

Miani: “Per questo adempimento non è possibile utilizzare Entratel. Costi per software dedicato insostenibili per i nostri studi”

Fisco, i commercialisti chiedono la sospensione forale dei termini

La richiesta in una lettera di Longobardi al direttore delle Entrate Rossella Orlandi

Adr commercialisti a Report: “La nostra professione in prima fila nella gestione delle crisi”

Il presidente della Fondazione, Felice Ruscetta, scrive a Milena Gabanelli, dopo che la trasmissione si era occupata di sovraindebitamento

Commercialisti, discriminatoria l'esclusione dei professionisti dal rinvio dei versamenti

Miani: “Si pone una questione di parità di trattamento”. In mattinata incontro MEF - Consiglio nazionale. Da Casero l'impegno allo spostamento dei termini per gli adempimenti dichiarativi

Il divieto di abuso di dipendenza economica è inserito nell'ambito **Jobs act del lavoro autonomo** (art. 3) e sancisce il **carattere abusivo** e l'inefficacia di alcune clausole che determinano oggettivamente uno squilibrio sostanziale del rapporto contrattuale come quella che attribuisce al committente la facoltà di **modificare unilateralmente le condizioni del contratto**; quella che, nel contratto che ha per oggetto una prestazione continuativa, riconosce al committente la facoltà di **recedere dallo stesso senza congruo preavviso**; le clausole mediante le quali le parti concordano **termini di pagamento superiori a 60 giorni** dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento. In presenza di queste ipotesi di abuso, viene riconosciuto al lavoratore autonomo il **diritto al risarcimento del danno**, con la possibilità di avvalersi anche del **tentativo di conciliazione** presso gli organismi abilitati.

L'art. 3, inoltre, stabilisce che ai rapporti contrattuali si applica, in quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 192/1998 in materia di abuso di dipendenza economica che individua alcune ipotesi che costituiscono **forme tipiche di abuso** come il rifiuto di contrarre, l'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, l'interruzione arbitraria delle relazioni contrattuali in atto.

“Adesso – spiega il segretario del Consiglio nazionale, **Achille Coppola** – si tratta di far conoscere il più possibile questa norma ai nostri iscritti affinché, ove necessario, ne facciano un uso consapevole”. Coppola anticipa l'intenzione del Consiglio nazionale della categoria “di **costituire un'apposita task force centrale**, pronta a fornire consulenza agli Ordini territoriali perché assistano i propri iscritti in una serie di possibili cause pilota – con un eventuale intervento ad adiuvandum del Consiglio dell'Ordine di appartenenza – in più tribunali ubicati in diverse parti del territorio nazionale per contrastare condotte che integrano un abuso di dipendenza economica nei confronti dei professionisti, richiedendo la nullità delle clausole abusive e i rimedi inibitori e cautelari necessari per far cessare ogni condotta abusiva. Si tratta di **azioni di carattere dissuasivo**: i committenti scorretti che abusano della “fragilità” dei **commercialisti** devono capire che la nuova norma non consente più questa forma di sfruttamento. Il Consiglio nazionale si impegna anche a **segnalare all'Antitrust** eventuali condotte abusive perpetrate da grandi operatori economici, come **banche e assicurazioni**, che nelle convenzioni con i professionisti impongono condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, tali da integrare un abuso di dipendenza economica che possa **alterare la libera concorrenza sul mercato dei servizi professionali**, come ad esempio nell'ipotesi in cui impongano congiuntamente corrispettivi bassissimi allineati per le prestazioni dei professionisti”.

L'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie riguarda, prima di tutto, **la determinazione del compenso** in maniera non adeguata a quantità e qualità della prestazione lavorativa effettuata dal lavoratore autonomo.

Il problema è particolarmente avvertito da alcune categorie di professionisti, come **commercialisti** e avvocati, per le quali è possibile fare riferimento ad appositi parametri predeterminati per legge che, tuttavia, i clienti pretendono spesso di non considerare.

Sotto questo profilo, l'introduzione del divieto di abuso di dipendenza economica apre uno spiraglio importante al riconoscimento del diritto del lavoratore autonomo ad un **“equo compenso”**, tenuto conto della rilevanza costituzionale della retribuzione.

In questa prospettiva, sono senz'altro vessatorie le clausole che stabiliscono

compensi ingiustamente bassi e non commisurati al lavoro svolto, ma lo sono anche quelle che impongono al lavoratore autonomo di **anticipare le spese o ne escludono il rimborso oppure prevedono addirittura la gratuità di alcune attività**, così come sono abusive le pattuizioni che riconoscono al committente la facoltà di recedere dal contratto senza preavviso.

“Per potenziare e valorizzare la norma – afferma il **Giorgio Luchetta**, consigliere nazionale delegato ai compensi professionali –, i **commercialisti** chiedono inoltre che sia espressamente riconosciuta anche ai **Consigli degli Ordini** e agli altri organismi rappresentativi delle categorie professionali la **legittimazione attiva** ad intraprendere ogni azione legale ai sensi dell’art. 9 della legge n. 192/98, specie di natura inibitoria e cautelare, nei confronti del committente per tutelare non solo il professionista contraente, ma l’intera categoria professionale. A partire da settembre, il Consiglio nazionale promuoverà **iniziative divulgative** della norma e della connessa tutela presso gli Ordini territoriali”.

 Achille Coppola  antitrust  Banche  Consiglio nazionale **commercialisti**

 Giorgio Luchetta  Jobs act  Massimo Miani  professione  professionista

 professionisti


MAURO FARRACINO

 Segui 

 Collegati in

 Scarica l'applicazione:



 Iscriviti alla Newsletter:

Inserisci la tua email

ISCRIVIMI

Chi Siamo
Contatti
Credits



Copyright © 2015, Press Srl.
Tutti i diritti riservati.